

**Emendamento**

**Articolo 6**

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1. *bis*. “La trasparenza è applicata, con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente di appartenenza, tra l’altro, alle seguenti materie:

- a) Le fasi del processo per le gare d’appalto dall’impegno di spesa alla conclusione dei lavori o delle forniture;
- b) Il tempo medio di attesa delle visite specialistiche di ciascuna struttura del servizio sanitario nazionale;
- c) Il tempo medio di pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture, l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, aggiornati in tempo reale;
- d) Le determinazioni e le deliberazioni dell’organismo di valutazione.

**Zardini**

**Emendamento**

**Articolo 9**

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti articoli:

“ 9-bis. *Controllo e valutazione delle prestazioni degli enti pubblici territoriali.*

1. Al fine di garantire livelli quantitativi e qualitativi più elevati sul piano dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi offerti dagli enti pubblici territoriali, il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'istituzione di un sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) previsione dell'istituzione di un organismo indipendente di valutazione delle performance, supportato da un adeguato sistema informatico, al fine di fornire le informazioni necessarie atte a consentire un'uniforme comparazione su scala nazionale tra gli obiettivi programmati e i risultati conseguiti. Le deliberazioni dell'Organismo di valutazione sono pubblicate sul sito istituzionale dell'ente di appartenenza.

2) elaborazione di adeguati indicatori di efficienza ed efficacia, come nel caso della velocità e del tempo di definizione dei servizi e delle prestazioni richieste, atti a garantire una comparazione costante e continua tra i servizi richiesti e le prestazioni offerte dai comuni classificati per popolazione, dalle regioni e dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;

3) introduzione per gli enti pubblici territoriali dell'obbligo di trasparenza circa gli indicatori adottati, al fine di consentire un adeguato coinvolgimento dei cittadini anche nell'espressione di pareri circa la qualità e quantità dei servizi offerti;

4) introduzione di incentivi a favore di quegli enti pubblici territoriali che, alla luce dei suddetti indicatori comuni, risultino avere livelli più elevati circa la qualità e quantità dei servizi e delle prestazioni erogate;

5) Il Governo provvede a riordinare la materia degli incentivi al personale, premi di risultato e salario accessorio, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) Condizione necessaria per l'erogazione dei suddetti compensi sono la introduzione del sistema di misurazione e valutazione della performance e l'adozione degli indicatori di efficacia e di efficienza, i quali dovranno essere specifici, misurabili e rapportati alle risorse;

b) I premi di risultato sono collegati agli obiettivi programmati, stabiliti in sede di programmazione dell'ente, alle risorse utilizzate e disponibili, ed ai risultati conseguiti risultanti dal sistema di misurazione e valutazione della performance e dagli indicatori di performance;

6) La classificazione dei comuni per classi di popolazione per facilitare l'implementazione operativa degli strumenti manageriali descritti: - comuni capoluogo di provincia e comuni equiparabili per popolazione; - comuni di medie dimensioni; piccoli comuni con una popolazione

fino a 10 mila abitanti. Per questi ultimi comuni è previsto l'obbligo di associarsi al fine di realizzare il sistema di misurazione e valutazione della performance, l'adozione degli indicatori e la costituzione dell'Organismo indipendente di valutazione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la Pubblica amministrazione, di concerto con i ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997. n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere scade nei trenta giorni successivi al termine di cui al comma 1, o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e della procedura di cui ai commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative o correttive.

9 – tris Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

1. E' abrogato il comma 2, articolo 13, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. I comma 1 e 2 dell'articolo 14 del Decreto Legislativo 27 ottobre, n. 150 è esteso agli enti pubblici territoriali".

Zardini